

BVGer A-6476/2017 vom 11. April 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6476_2017

FR: TAF A-6476/2017 du 11 avril 2018

IT: TAF A-6476/2017 del 11 aprile 2018

Regeste

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in conformità all'art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

E. 1.2

Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *op. cit.*, n.

1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3

In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame della correttezza (o meno) della constatazione dell'affiliazione d'ufficio del ricorrente all'istituto collettore LPP a far tempo dal 1° giugno 2016 (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima ricordati i principi applicabili in materia di affiliazione d'ufficio di un datore di lavoro all'istituto collettore LPP (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio).

E. 3.1.1

Giusta l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo base fissato dalla legge (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2, RS 831.441.1]; attualmente, reddito annuo di oltre 21'150 franchi). I lavoratori che soddisfano i predetti criteri sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte ed invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17esimo anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno che hanno compiuto il 24esimo anno di età (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP).

E. 3.1.2

In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza registrato. Secondo l'art. 11 cpv. 5 LPP, essa ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo di affiliazione ad un istituto di previdenza previsto all'art. 11 cpv. 1 LPP di affidarsi entro due mesi ad un istituto di previdenza registrato. Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, giusta l'art. 11 cpv. 6 LPP, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo. L'art. 11 cpv. 7 LPP dispone poi che l'istituto collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato.

E. 3.1.3

Giusta l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affidarsi a un istituto di previdenza. A tal fine, esso emana una decisione di affiliazione d'ufficio ai sensi dell'art. 60 cpv. 2bis LPP. L'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prevede invece un caso particolare: giusta l'art. 12 cpv. 1 LPP, i salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni, così come sancito dall'art. 60

cpv. 2 lett. d LPP, devono essere effettuate dall'istituto collettore. Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato « per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio » (cfr. art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434; di seguito: ordinanza LPP]; DTF 129 V 237 consid. 5.1, sentenza del TAF C-2225/2012 del 19 novembre 2013 consid. 3.2.2; inoltre sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.4). Di fatto, la mora del datore di lavoro nell'affiliarsi ad un istituto di previdenza conduce ad un'affiliazione d'ufficio ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP. Nel caso particolare in cui un diritto alle prestazioni legali sorga prima dell'affiliazione del datore di lavoro ad un istituto di previdenza, l'affiliazione è invece regolata dall'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP. Il Tribunale federale delle assicurazioni nella propria DTF 130 V 526 consid. 4.3 ha sancito che nel caso di una decisione ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP si tratta di una decisione formatrice, mediante la quale vengono creati nuovi obblighi a carico del datore di lavoro. L'affiliazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP risulta invece dalla legge stessa e una decisione dell'autorità inferiore su questo punto può avere soltanto carattere di accertamento (cfr. sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.5 con rinvii). Come l'affiliazione d'ufficio secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e l'affiliazione volontaria secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. b LPP, l'affiliazione secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prende effetto a decorrere dal momento in cui il personale assicurato inizia a lavorare (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza LPP; sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-4204/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 2.2.3). Se il datore di lavoro prova che - a seguito di un'affiliazione fondata sull'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP - un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall'istituto collettore, l'affiliazione del datore di lavoro all'istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall'altro istituto di previdenza (cfr. art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza LPP).

E. 3.1.4

Secondo l'art. 9 cpv. 1 OPP2, è il datore di lavoro che deve poi fornire alla sua Cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

E. 3.2.1

In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che dal 1° luglio 2015 fino al 31 maggio 2016 - data alla quale il contratto di affiliazione è stato rescisso dall'istituto di previdenza (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell'istituto di previdenza C._____, doc. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. LPP]; messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2017 della signora G._____, C._____, doc. 9 dell'inc. LPP) - il ricorrente era affiliato all'istituto di previdenza « C._____ ». Al momento della rescissione del contratto di affiliazione, ovvero dal 1° giugno 2016, il ricorrente - in qualità di datore di lavoro - ha continuato ad occupare almeno un salariato soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPP (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell'istituto di previdenza C._____, doc. 1 dell'inc. LPP; dichiarazione dei salariati per l'anno 2016, doc. 11 dell'inc. LPP). Dalla documentazione agli atti si può altresì evincere che dal 1° giugno 2016 sono stati verosimilmente sciolti uno o più rapporti di lavoro che potrebbero dare diritto a prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale (cfr. doc. 11 dell'inc. LPP).

Per il ricorrente sussisteva pertanto l'obbligo di riaffiliarsi ad un nuovo istituto di previdenza, con effetto a far tempo dal 1° giugno 2016.

E. 3.2.2

Orbene, dagli atti dell'incarto si evince che, nonostante il sollecito dell'autorità inferiore del 29 luglio 2016 ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 LPP (cfr. doc. 2 dell'inc. LPP) e di quello del 18 luglio 2016 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, della Repubblica e Cantone Ticino (cfr. atto allegato al doc. 8 dell'inc. LPP), il ricorrente non ha mai prodotto alcun documento attestante la sua riaffiliazione ad un istituto di previdenza dinanzi all'autorità inferiore. In assenza della prova dell'affiliazione, l'autorità inferiore era dunque legittimata a constatare l'affiliazione d'ufficio al suo istituto collettore LPP dal 1° giugno 2016, in applicazione dell'art. 60 cpv. 2 lett. d LPP.

E. 3.2.3

Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva che in sede ricorsuale il ricorrente ha dichiarato di aver contattato un assicuratore dell'istituto di previdenza « C._____ » per una proposta, ma di non essersi per finire affiliato ad un istituto di previdenza professionale, in quanto fino al 31 dicembre 2016 non avrebbe impiegato alcun dipendente soggetto all'obbligo di affiliazione alla previdenza professionale (cfr. ricorso 16 novembre 2017, punti 1 e 2). Ora, tali dichiarazioni non collimano tuttavia con quanto chiaramente risultante sia dalla notifica del 16 giugno 2016 dell'istituto di previdenza « C._____ » (cfr. atto 1 dell'inc. LPP) che dalla dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro per l'anno 2016 (cfr. atto 11 dell'inc. LPP). Come visto poc'anzi (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), da detti documenti risulta infatti (a) che il ricorrente fino al 31 maggio 2016 era affiliato a detto istituto di previdenza e (b) che a partire dal 1° giugno 2016 ha continuato ad avere dei dipendenti, di cui almeno un salariato soggetto all'obbligo di affiliazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPP.

E. 3.2.4

Nel proprio gravame, il ricorrente ha altresì dichiarato di essersi riaffiliato all'istituto di previdenza « F._____ » a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. ricorso 16 novembre 2017, punto 3), così come dimostrerebbero gli atti di cui al doc. 3 da lui prodotto. Sennonché, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 18 dicembre 2017), dall'esame degli atti di cui al doc. 3 risulta che di fatto si tratta di una mera proposta assicurativa dell'istituto di previdenza « F._____ », tant'è che sulla prima pagina è denominata quale « Proposta per H._____ ». A detta proposta assicurativa è altresì accluso il contratto di adesione all'assicurazione LPP. Sennonché i due predetti atti risultano essere stati sottoscritti dal ricorrente e dal rappresentante dei lavoratori, ma non ancora dall'istituto di previdenza « F._____ » (cfr. doc. 3). Perché l'affiliazione sia valida, occorre infatti l'accordo scritto di entrambe le parti, mediante l'apposizione della loro firma. Non essendo tuttavia qui il caso, non è possibile ritenere che a partire dal 1° gennaio 2017 il ricorrente si sia effettivamente validamente riaffiliato ad un istituto di previdenza.

E. 3.2.5

Visto tutto quanto suesposto, su questo punto il ricorso deve essere qui respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che è riconosciuta la validità della constatazione dell'affiliazione d'ufficio del ricorrente all'istituto collettore LPP dal 1° giugno 2016. Spetterà semmai al ricorrente, qualora dovesse in futuro validamente affiliarsi ad istituto di previdenza di sua scelta, trasmettere all'autorità inferiore i documenti attestanti in maniera

chiara e precisa la predetta affiliazione e permettenti dunque di porre fine all'affiliazione d'ufficio all'istituto collettore LPP. Sino ad allora, a far tempo dal 1° giugno 2016, egli rimarrà tuttavia affiliato all'istituto collettore LPP.

E. 4

Ciò stabilito, occorre poi verificare se è a ragione che l'autorità inferiore ha posto a carico del ricorrente i costi/tasse per la decisione e l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). A tal fine, verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio).

E. 4.1

Come già indicato, in virtù dell'art. 11 cpv. 7 LPP l'Istituto collettore e la Cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. L'autorità inferiore - in qualità di istituto collettore - ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento - nella sua versione valida dal 1° gennaio 2017, annesso alla decisione impugnata - prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di 825 franchi.

E. 4.2

In concreto, sulla base del predetto regolamento, l'autorità inferiore ha posto a carico del ricorrente le spese di 450 franchi per la decisione e le tasse di 375 franchi per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. punto 5 della decisione impugnata, ripreso genericamente al punto II del relativo dispositivo). Ora, nella fattispecie in esame tali importi vanno qui confermati. In effetti, l'emanazione della decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore si è resa necessaria, in quanto il ricorrente non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato a partire dal 1° giugno 2016. Le spese per la sua emanazione di 450 franchi sono pertanto giustificate. Per gli stessi motivi, si è poi resa necessaria la constatazione dell'affiliazione d'ufficio dal 1° giugno 2016 - qui confermata dallo scrivente Tribunale -, sicché le relative tasse di 375 franchi appaiono anch'esse giustificate (cfr. in proposito, sentenza del TF 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 5; sentenze del TAF A-7759/2015 del 12 maggio 2016 consid. 4.2; C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 9.3.3).

E. 5

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 800 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 800 franchi da lui versato a suo tempo. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)